



Determinazione n° 447/2019

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria anno 2019 da eseguirsi negli edifici del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, Alessandria, Mondovì e Chivasso. **Provvedimento di esclusione.**
C.I.G.: 7798755836 - C.U.P.: E19D19000010005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- Il Consiglio di Amministrazione del 19.12.2018 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2019-2021 comprendente il Piano Annuale 2019.

Premesso che

- il Dirigente dell'Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 282 del 14.02.2019 autorizzava l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria anno 2019 da eseguirsi negli edifici del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, Alessandria, Mondovì e Chivasso;
- in data 14.02.2019 veniva bandita la gara per l'affidamento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04.03.2019 ore 15.00, pervenivano 10 plichi;
- in data 05 e 19.03.2019 il RUP, in seduta pubblica, provvedeva a verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici candidati e in data 19.03.2019 escludeva dalla procedura, con determinazione dirigenziale n. 443, il Raggruppamento Ing. Paolo Sassi – Ing. Massimiliano Carrara ed il Raggruppamento Ing. Stefano Benelli – Studio Barbosa-Re – Studio Esplorativa per la mancata comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- nella medesima data, in seduta pubblica, la Commissione di Aggiudicazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 372 del 05.03.2019, durante la verifica della correttezza e completezza delle offerte tecniche, evidenziava la carenza del requisito della sottoscrizione dell'offerta tecnica dell'operatore economico RPP Studio Tecnico Associato di Ing. Ridolfo – Ing. Piccaluga – Ing. Pieri.

Considerato che

- alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, l'inosservanza della sottoscrizione *“riferita all'offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato”* ed ancora che *“né tale vizio costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l'art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50 del 2016*



espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica" (Tar Campania, III sez., sentenza n.6447 del 6.11.2018);

- in casi analoghi è stato affermato che *"l'assenza di sottoscrizione di un documento tecnico dell'offerta costituisce vizio insanabile della medesima"*, qualificata inoltre, *"come elemento essenziale dell'offerta, la cui mancanza è sanzionata con l'esclusione dalla gara"*; ed ancora che *"la carenza di sottoscrizione del singolo elaborato di cui si compone il progetto è capace di infirmare tutta la documentazione progettuale prodotta in gara, attesa la stretta connessione funzionale esistente tra i vari elaborati, con analoghe ripercussioni in termini di estromissione del concorrente inadempiente"* (Tar Campania, I sez., sentenza n. 2088 del 13.04.2015).

Determina

- di escludere dalla procedura l'operatore economico RPP Studio Tecnico Associato di Ing. Ridolfo – Ing. Piccaluga – Ing. Pieri per vizio insanabile dell'offerta tecnica.

Torino, 19 marzo 2019

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Arch. Gianpiero Biscant